



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica

Cagliari, li 28 luglio 2017

SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

E, P.C.

SIG. QUESTORE

SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI CARABINIERI

SIG. COMANDANTE PROV.LE GUARDIA DI FINANZA

SIG. COMANDANTE PROV.LE VIGILI DEL FUOCO

CAGLIARI

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

Si fa seguito alla prefettizia n. 57452, in data 12 giugno 2017, con cui, in una necessaria ottica di sicurezza integrata, ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, sulla scorta di analoghe indicazioni nel frattempo formulate dal Ministero dell'Interno, si forniscono ulteriori chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.

Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la suddetta prefettizia possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e, anche per quanto si dirà in seguito, dall'affollamento.

Pag. 1

La corrispondenza correlata, diretta alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata: sicurezza.prefca@pec.interno.it



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica

Ed inoltre, le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa*).

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un approccio flessibile, in modo che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi.

In tale senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety* non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti; del resto, come è noto, la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

Altresi, è evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. Al riguardo, una categorizzazione di massima può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico: le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza dovrà tenere conto di ulteriori elementi che connotano quel dato evento e che richiedono un ulteriore sforzo previsionale ai fini dell'individuazione dei fattori di vulnerabilità e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

Ancora, deve essere precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, in prima istanza, fare riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni.



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica

Comunque, è evidente che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implicino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie potranno essere, in ultima analisi, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale, qualora ritenuto del caso e previa attenta e prudente valutazione in ciascuna sede locale delle specifiche contingenze emergenti.

Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* che comporterà necessariamente, peraltro, il coinvolgimento sistematico alle riunioni del suddetto Organismo del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

Passando agli aspetti tecnico-operativi, si evidenzia nuovamente come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore, costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996, sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico.

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza. In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.



Prefettura di Cagliari
Ufficio Territoriale del Governo
Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica

Qualora siano indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di effetti di panico collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL PREFETTO
(Costantino)

AL